

2751/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cronologico n. ~~13881~~
Repertorio n. ~~11119~~

Il Tribunale di Perugia, III Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai Sigg. Magistrati:

DOTT. UMBERTO RANA Presidente
DOTT.SSA ARIANNA DE MARTINO Giudice est.
DOTT. FABRIZIO PIESCHI Giudice

AVVISO TELEMATICO

IL 28-11-14

Av. G.

α.

α. Ghia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3853/2007 R.G.

TRA

E

, rappresentate e difese dall'

Avv. giusta mandato a margine dell'atto introduttivo,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, Via

IL CASO.it

ATTRICI

E

BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione notificato
dall'Avv. Lucio Ghia del foro di Roma e nel Foro di Perugia,
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Perugia,

CONVENUTA

avente ad oggetto: declaratoria di nullità o risoluzione di operazioni di
investimento e condanna al risarcimento del danno, nonché querela di falso;

sulle seguenti conclusioni:

DIRITTO DI REPERIORIO
ASSOLTO MEDIANTE VERSAMENTO
DI CONTRIBUTO UNIFICATO

all'udienza del 26.09.2014 le parti concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le attrici, madre e figlia, lamentano di aver acquistato in data 10.10.2000 *bonds* argentini per un valore di euro 17.116,92, senza ricevere dai funzionari della banca convenuta alcuna informazione sui titoli, né il prospetto informativo né il fissato bollato; che in data 1/2/2006 la banca aveva venduto detti titoli, senza darne comunicazione alle attrici, anzi dichiarando contrariamente al vero che si trattava di accredito di cedole, per la misera somma di euro 1.209,59; che la banca aveva commesso una pluralità di violazioni di norme imperative e della normativa di settore, poichè non le aveva adeguatamente informate dell'alto rischio di insolvenza; che è stata tradita la loro fiducia in quanto i titoli argentini sono stati presentati come affidabili; che ricorre nullità o annullabilità della compravendita dei titoli, o comunque la responsabilità della banca per inadempimento contrattuale e quindi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 17.116, 92 maggiorata di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, anche per uno solo dei titoli sopra indicati, dichiarando di essere disposte a conciliare la controversia previo pagamento da parte della banca della somma di euro 17.116, 92.

Si costituiva la Banca convenuta eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per carenza di *petitum* e *causa petendi*; la prescrizione delle domande di risarcimento del danno extracontrattuale, nonché delle domande di annullabilità e nullità (trattandosi di nullità *cd. relativa* o di protezione); l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza di tutte le domande attrici poichè le stesse hanno aderito all'Offerta Pubblica di Scambio promossa dalla Repubblica Argentina nel 2005 ottenendo in sostituzione degli originari bond

nuovi titoli (titoli obbligazionari in scadenza al 31/12/2038 con valore nominale di euro 18.327,00 e titoli argentina PIL 15DC35 con scadenza 2035, questi ultimi rivenduti in data 1/2/2006 per la cifra di euro 1.209,59); conseguentemente le originarie obbligazioni sono uscite dal patrimonio delle attrici ed è cessata la materia del contendere del presente giudizio, inoltre non vi è alcun danno o decremento patrimoniale posto che il valore nominale dei nuovi titoli è superiore a quello dei titoli per cui è causa; che ad ogni modo l'adesione all'OPS determina convalida del contratto asseritamente nullo o annullabile e precludel'accoglimento della domanda di risoluzione; che le clienti avevano sottoscritto tutta la documentazione necessaria, che erano state debitamente informate su natura e caratteristiche dell'investimento, che erano state raccolte le informazioni sui loro obiettivi di investimento e propensione al rischio e che l'acquisto effettuato era coerente con tali informazioni; che al momento dell'acquisto il default non era prevedibile; negava pertanto la fondatezza degli assunti attorei e chiedeva il rigetto delle domande; in subordine, la riduzione della condanna per concorso colposo di parte attrice, e per compensazione con le cedole percepite e/o le somme incassate dalla vendita dei nuovi titoli nonché con gli importi, al valore nominale, delle obbligazioni Repubblica Argentina con scadenza 2038.

Nella seconda memoria di replica ex art. 7 D Lgs 5/03

proponeva querela di falso avverso l'ordine di vendita di titoli effettuato in data 1/2/2006 evidenziando che il documento era stato sottoscritto in bianco ed abusivamente riempito al fine di paralizzare una eventuale domanda attrice, anzi che era affetto da una evidente falsità materiale poiché sulla fotocopia prodotta dalla banca figura una forma che non compare sull'originale depositato.

La banca ha contestato l'ammissibilità della querela di falso, non solo a causa della contraddittorietà ed inverosimiglianza dei fatti assunti a suo fondamento e

delle prove richieste, ma anche in ragione della ininfluenza di essa ai fini della decisione, potendo al massimo derivarne l'obbligo delle attrici di restituire il denaro incassato in cambio dei titoli, ferma comunque l'inammissibilità delle azioni, poiché gli ulteriori titoli residui hanno valore superiore a quello dei bond acquistati nell'ottobre 2000.

Il Giudice relatore non ammetteva alcun mezzo di prova, ritenendo altresì irrilevante la proposta querela di falso.

Seguivano vari rinvii motivati dalla pendenza di indagini in ordine al falso da parte della locale Procura della Repubblica, indi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26/9/2014, senza accettazione del contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove formulate rispettivamente dalle parti.

Preliminarmente vanno condivise le valutazioni del giudice relatore in ordine all'inammissibilità, per irrilevanza, della proposta querela di falso nonché delle varie istanze istruttorie formulate.

L'attrice ha dichiarato di aver preso visione per la prima volta dell'originale del doc. 1 ter all'udienza del 20/11/2009 dichiarando che lo stesso presenta una firma falsa. In precedenza però tramite il suo legale aveva dedotto di voler proporre querela di falso trattandosi di documento sottoscritto in bianco ed abusivamente riempito dalla banca in tutte le parti aggiunte a penna contro la volontà dell'attrice. Si tratta quindi di argomentazioni contraddittorie e tra di loro configgenti, dal momento che secondo la prima versione la firma sarebbe non attribuibile all'attrice e quindi sarebbe stato sufficiente disconoscere la sottoscrizione (la giurisprudenza invero ammette la possibilità di proporre anche la querela di falso avverso la scrittura privata non riconosciuta allo scopo di provocare l'accertamento della falsità con efficacia erga omnes) – peraltro la banca già nella prima memoria di replica aveva formulato istanza di verifica, a fronte del disconoscimento del documento in fotocopia; in base

alla seconda versione invece la firma autentica sarebbe stata apposta su un documento in parte precompilato e le parti a penna sarebbero state riempite absque pactis, di qui la necessità della querela per rompere il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione.

Va pure rimarcato che il collegio non si è mai espressamente pronunciato sull'ammissibilità della querela e sulla rilevanza e concludenza del documento, pur procedendo agli adempimenti di cui all'articolo 222 c.p.c. e alla comunicazione al P.M. prescritta dall'art. 221 c.p.c. ultimo comma.

A seguito di tale comunicazione – il cui scopo è quello di consentire l'intervento del PM in giudizio, partecipare alle udienze e rassegnare eventuali conclusioni – la Procura ha ritenuto di dover avviare delle indagini e parte attrice all'udienza del 24/1/2014 ha prodotto l'intero fascicolo 5576/2010 RG notizie di reato mod. 21 (il procedimento si è concluso con decreto di archiviazione del GIP del 25/11/2013).

È evidente però che tali attività, ivi compresa una consulenza grafologica, sono state effettuate al di fuori del contraddittorio e la relativa documentazione è stata prodotta su iniziativa di parte attrice, nell'opposizione della convenuta, che ne ha eccepito non solo la tardività, ma anche la nullità insanabile.

Orbene, prescindendo dai profili processuali relativi all'introduzione di tali documenti nel presente processo e dalla questione dell'utilizzabilità nel presente giudizio delle risultanze delle indagini quali prove atipiche, si evidenzia che la questione della non attribuibilità alla signora [redacted] della sottoscrizione sull'ordine di vendita del 1/2/2006, non è decisiva ai fini della presente controversia.

L'asserita falsità si collocherebbe infatti non nella fase genetica del rapporto contrattuale, ma in un momento successivo, allorquando l'acquisto di bonds era stato perfezionato, anzi le attrici avevano già aderito all'OPS e non erano più in



possesso dei titoli originari. L'eventuale violazione commessa nella circostanza da funzionari della banca convenuta (ossia l'utilizzo di documenti non sottoscritti dal cliente, in contrasto con la di lei volontà), non riverbera dunque i suoi effetti sulla validità del primo ordine, né sull'osservanza degli obblighi informativi al momento della sottoscrizione dell'ordine, né sull'adeguatezza dello strumento finanziario prescelto. Le attrici hanno infatti domandato l'annullamento, la nullità o l'accertamento dell'inadempimento contrattuale in relazione allo specifico profilo della violazione dell'art. 21 TUF e della delibera CONSOB 11522/98 perché sarebbe stato proposto l'acquisto di un titolo inaffidabile. Ad avviso delle attrici la vendita dei titoli per euro 1.209,59 a fronte di un acquisto ben superiore sarebbe la conferma del raggio della banca. Esse però tacciono la circostanza che per effetto dell'adesione all'OPS oltre ai titoli rivenduti esse detengono ancora in portafoglio titoli obbligazionari di valore nominale superiore a quello dell'investimento per cui è causa.

Oltretutto, posto che dall'operazione di vendita titoli le attrici hanno incassato la somma di euro 1.209,59, di lì a poco prelevata dal conto corrente, non è stato minimamente allegato se ed in che misura tale operazione sia stata in concreto dannosa, ad esempio perché avvenuta ad un prezzo inferiore al valore di mercato in quel momento storico (Cassazione civile, sez. I 29 dicembre 2011). Per tali assorbenti ragioni si ritiene che sia stata corretta la decisione del relatore di non dare ingresso alla querela.

Sempre in tema di eccezioni preliminari, non può dirsi cessata la materia del contendere per effetto dell'adesione all'Offerta Pubblica di Scambio indetta dalla Repubblica Argentina non è indice di alcuna volontà di rinunciare ai diritti vantati nei confronti di chi viene ritenuto responsabile di quell'acquisto e della conseguente perdita finanziaria.

Ancora, considerato che il contratto è stato sottoscritto in data 10/10/2000 risulta prescritta la domanda di annullamento del contratto – che comunque dovrebbe ritenersi convalidato per effetto della percezione delle cedole – e l'azione di responsabilità precontrattuale, quale è qualificabile la domanda inerente le violazioni commesse nella fase immediatamente precedente la stipula del contratto, laddove si assume che le attrici, se correttamente informate, non avrebbero acquistato quel prodotto.

La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti per violazione di norme imperative è infondata in base ai principi, che questo Collegio ritiene ampiamente condivisibili, sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 19/12/2007, n. 26724.

La domanda di annullamento dei contratti di acquisto dei titoli, al di là della prescrizione dell'azione, sarebbe infondata anche nel merito per carenza dei presupposti richiesti dal codice civile (essenzialità e riconoscibilità del vizio del consenso), poiché l'errore in cui le attrici sarebbero incorse al momento della realizzazione degli investimenti non riguarda le qualità essenziali dell'oggetto dei contratti, cioè le caratteristiche dei titoli obbligazionari, bensì la convenienza economica delle operazioni finanziarie che, com'è noto, attiene alla sfera delle motivazioni che hanno spinto l'interessato ad effettuare l'investimento e non all'oggetto del contratto (tra le tante, Cass. 3 aprile 2003, n. 5139).

Esclusa sia la nullità che l'annullabilità, occorrerebbe vagliare la fondatezza della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale della convenuta, così come formulata da parte attrice.

Si osserva però che nella determinazione del danno subito non potrebbe non tenersi conto del fatto che, per effetto dell'adesione delle attrici all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina nel 2005, dall'operazione è residuata una posta attiva, per cui ora esse detengono nuovi



titoli "ristrutturati" per un controvalore che era pari, al 31.5.2006, ad euro 18.246,69 (doc. 7 convenuta) a fronte di un investimento iniziale di euro 17.099,51. In data 10/1/2001, 10/4/2001, 10/7/2001, 10/10/2001 le attrici hanno poi percepito cedole dell'importo complessivo di euro 1.146,26, come da documentazione nel fascicolo della convenuta, nonché cedole sui nuovi titoli per euro 517,18. Tutte queste circostanze comunque non sono state oggetto di contestazione da parte delle attrici.

In particolare, si ritiene che l'effettiva perdita economica subita consista nella differenza tra somma spesa per l'acquisto e somma ricavata dopo l'adesione all'O.P.S. (cfr., in termini, Trib. Torre Annunziata, 22/11/2006), ulteriormente detratte le cedole percepite in corso di investimento.

Nel caso in esame, posto che le attrici ancora detengono in portafoglio titoli ristrutturati del valore nominale superiore a quello di acquisto dei titoli originari, che hanno percepito cedole per euro 1.663,44 nonché euro 1.209,92 per la vendita di parte dei titoli ristrutturati, è evidente che non sussiste alcun danno risarcibile.

Le domande attrici vanno conseguentemente rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- dichiara inammissibile ed irrilevante ai fini del decidere la proposta querela di falso;
- rigetta le domande attrici;



-condanna le attrici al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di lite, liquidate in € 4,835,00 per compensi; € 33,10 per spese, oltre rimb. forf. 15% ex art. 2 DM 55/14, iva e cpa come per legge.

Perugia, 11/11/2014

Il Giudice estensore

Autoree De Martis

Il Presidente

R

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Lea BRUNETTI)

Lea Brunetti

Depositata in Cancelleria

Perugia, 28.11.14

IL CANCELLIERE

R

DIRITTO DI REPERTORIO
ASSOLTO MEDIANTE VERSAMENTO
IN CONTRIBUTO UNIFICATO

IL CASO.it